

(N. 228)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, RIGGIO, FIMOGNARI e NEPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1983

Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a soddisfare reiterate richieste della FIT (Federazione italiana tabaccai).

Si tratta d'introdurre la maggiorazione obbligatoria del prezzo dei tabacchi lavorati ed esitati attraverso i « patentini », ottenendo così un sostanziale allineamento del nostro Paese con gli altri Stati della CEE.

Ciò consentirebbe di realizzare un miglioramento del servizio attraverso l'aumento del numero dei punti di vendita, anche con vantaggio economico dei gestori di circoli, bar, ristoranti, alberghi, che risponderebbero così alle richieste della loro clientela, con sensibile riduzione della vendita di generi di contrabbando.

La proposta intende inoltre aggiornare, a garanzia degli interessi dell'Azienda dei monopoli, l'importo minimo della cauzione (la statuizione dell'attuale importo minimo, cinque milioni, risale infatti al 1963) che più rivenditori debbono prestare collettiva-

mente e solidalmente per poter usufruire della dilazione di pagamento dei generi di monopolio.

Viene istituita la figura del secondo coadiutore della rivendita, resa indispensabile per la salvaguardia della gestione familiare di quest'ultima (tutelata dall'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293), consigliabile considerati i nuovi compiti affidati alle rivendite nell'interesse dello Stato (ad esempio, il gioco del lotto) e la crescente rilevanza dell'attività di rivendita di valori bollati e postali.

È prevista per i gestori delle rivendite dei generi di monopolio la possibilità di disporre di una dotazione di valori bollati e di valori postali senza anticipato pagamento. Per i valori postali si contempla anche l'aggiornamento dell'aggio, come è già avvenuto per i valori bollati, mentre per i valori bollati l'unificazione dell'aggio vigente con quello al di sotto del *plafond* di vendita previsto nel rinnovo delle convenzioni con

le banche incaricate della distribuzione primaria.

Come è noto, un sistema analogo è da circa un ventennio in atto per i generi di monopolio senza che si siano mai registrati inconvenienti di sorta, stante la garanzia per l'Amministrazione rappresentata dalla cauzione, di cui la proposta prevede un adeguato aggiornamento, a maggior tutela degli

interessi dello Stato, nel caso in cui la cauzione sia prestata collettivamente.

Onorevoli senatori, ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione il seguente disegno di legge che è conforme, con alcune modifiche, alla proposta di legge n. 3669 dell'VIII legislatura, presentata all'altro ramo del Parlamento il 7 ottobre 1982 e decaduta per lo scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La vendita di tabacchi lavorati attraverso i patentini viene effettuata con una maggiorazione obbligatoria del 10 per cento sul prezzo stabilito dalla tariffa di vendita al pubblico, approssimato per eccesso alle 50 lire.

Per la vendita dei tabacchi lavorati nei locali indicati nel terzo comma dell'articolo 54 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, fissa annualmente maggiorazioni di prezzo superiori a quelle previste dai precedenti commi del suddetto articolo.

La fornitura dei generi ai patentini viene effettuata mediante appositi stampati predisposti dall'Amministrazione, dai quali deve risultare l'ammontare complessivo del prelevamento di generi e del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino.

Entro il 31 marzo di ogni anno i rivenditori devono trasmettere all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato un prospetto riepilogativo, dal quale risultino, per ciascun patentino aggregato, la quantità dei generi prelevati e l'ammontare del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, così come modificato dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, è sostituito dal seguente:

« La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di un miliardo di lire ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:

« Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinuncia del coadiutore.

A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purchè consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore ».

Art. 4.

I valori bollati debbono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, al netto dell'aggio riconosciuto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, così come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, eliminata la diminuzione prevista dopo il raggiungimento del primo ammontare di vendita.

È in facoltà del Ministro delle finanze concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori bollati adeguata al fabbisogno della rivendita, che il rivenditore si obbliga a restituire in valori o in denaro al termine della sua attività di rivendita di valori bollati, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La dotazione sarà pari alla levata media settimanale aumentata del 20 per cento per i rivenditori siti in comuni dotati di sportello di distribuzione primaria dei valori, mentre sarà pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento per i rivenditori siti in altri comuni.

La misura della cauzione prevista al secondo comma del presente articolo è ridotta ad un decimo dell'importo ivi considerato, ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire 500 milioni; ad un ventesimo di detto importo ove, alle condizioni che precedono, venga prestata con l'ausilio di ente, società o cooperativa fra rivenditori che operi, nell'ambito delle cauzioni sul prelevamento dei generi di monopolio o dei valori bollati o dei valori postali, da almeno cinque anni senza rilievi da parte delle Amministrazioni interessate.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.

Art. 5.

I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio del 5 per cento riconosciuto per l'attività di rivendita.

È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita, che il rivenditore si obbliga a restituire in valori o in denaro al termine della sua attività di rivendita di valori postali, previa costi-

tuzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La dotazione sarà pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.

La misura della cauzione prevista al secondo comma del presente articolo è ridotta ad un decimo dell'importo ivi considerato, ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di 100 milioni; ad un ventesimo di detto importo ove, alle condizioni che precedono, venga prestata con l'ausilio di ente, società o cooperativa fra rivenditori che operi, nell'ambito delle cauzioni sul prelevamento dei generi di monopolio o dei valori bollati o dei valori postali, da almeno cinque anni senza rilievi da parte delle Amministrazioni interessate.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.